

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4785 del 29/11/2016
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GOBBI SPARE PARTS S.p.A., con sede legale in Comune di Cesena, via Capannaguzzo n. 3681. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 128-45055 del 14.05.2015, relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Longiano, via Pio La Torre n. 28.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4915 del 29/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**, con sede legale in Comune di Cesena – via Capannaguzzo n. 3681. **Modifica** dell'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 128-45055 del 14.05.2015, relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di **Longiano – via Pio La Torre n. 28**.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**, con sede legale in Comune di Cesena – via Capannaguzzo n. 3681, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di **Longiano – via Pio La Torre n. 28**, con Decreto del Presidente Provincia n. 128 del 14.05.2015, prot. n. 45055/15,

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 13.04.2016, PGFC n. 5248/16, con cui la ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** ha chiesto la modifica della suddetto D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. n. 45055/15, al fine di:

- avvio dell'operazione di macinazione della polvere ceramica (CER 160801 polverulento) (all'interno della operazione R12) mediante l'impiego di un mulino di nuova installazione, sia quella ottenuta dall'attività di apertura dei catalizzatori esauriti effettuata presso l'impianto in oggetto, sia su quella in ingresso ritirata da terzi;
- modifica della diversa organizzazione del sistema di apertura dei catalizzatori esauriti (impiego di una sola cesoia e di una pressa a ganasce contrapposte) e del relativo lay out gestionale dell'impianto;
- avvio dell'operazione di recupero R12 (macinazione) anche sul monolite ceramico polverulento in ingresso all'impianto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 5612 del 19.04.2016;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 6924 del 09.05.2016 con cui il Comune di Longiano ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, attenendosi alle prescrizioni che i tecnici di Arpae e AUSL riterranno di impartire;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 26.05.2016 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 8301 del 01.06.2016;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**, acquisita al PGFC n. 9518 del 27.06.2016;

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 30.08.2016, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica in oggetto, fatta salva la presentazione entro 30 giorni del Manuale Operativo integrato come specificato in Conferenza e del Quadro riassuntivo delle emissioni e nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Evidenziato che la ditta, sentite le conclusioni della Conferenza, chiede la possibilità di poter mantenere la classificazione del rifiuto in uscita derivante dalla macinazione del monolite come codice EER 160801 e che tale osservazione verrà valutata qualora la ditta invii, insieme a quanto richiesto, un approfondimento del processo e delle ragioni a fondamento di tale richiesta;

Vista la nota PGFC n. 12785 del 31.08.2016 con cui sono state trasmesse alla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** le suddette conclusioni della Conferenza di Servizi del 30.08.2016;

Vista la documentazione, acquisita al PGFC n. 14377 del 30.09.2016 presentata alla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** a seguito delle risultanze della Conferenza del 30.08.2016, con la quale, tra l'altro, la ditta specifica le motivazioni della classificazione del rifiuto in uscita come codice EER 160801 e trasmette il Manuale Operativo di Gestione dell'Impianto aggiornato;

Visto il parere di Arpa-Servizio Territoriale acquisito al PGFC n. 17230 del 29.11.2016, dal quale risulta quanto segue:

“Vista la documentazione acquisita con PGFC/2016/14377 del 30/09/2016, con la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi, nella seduta del 30/08/2016, circa l'attività di recupero R12 (macinazione) ed i rifiuti da essa generati;

Ritenuto che la modifica della natura del rifiuto sia limitata alle parti relative all'involucro metallico ferroso e alla sonda lambda, per cui sarà necessario assegnare a tali rifiuti un codice EER del capitolo 19; mentre non viene modificata la natura del rifiuto costituito dal catalizzatore vero e proprio, che potrà mantenere il codice EER 160801;

La valutazione istruttoria di cui all'istanza, risulta favorevole limitatamente all'accoglimento delle seguenti condizioni, che vengono riesaminate alla luce dei chiarimenti presentati dall'Azienda:

- 1. i rifiuti trattati nelle due linee del lay-out descritto devono essere mantenuti separati in tutte le fasi del processo di lavorazione e gestiti secondo le modalità previste dal paragrafo § 2.3 del “Manuale Operativo di Gestione dell'impianto”;*
- 2. a mezzo lotti numerati e individuati da colori diversi, dovrà essere garantita la separazione durante la macinazione nel mulino, dei rifiuti **monolitici ceramici prodotti in proprio** dal disassemblaggio delle codice EER 160801 (solido n.p.), dal rifiuto **EER 160801** catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) **con stato fisico polverulento** e ritirato da terzi;*
- 3. il rifiuto polverulento ottenuto dagli impianti di abbattimento (filtri a maniche e a cartucce), dovrà essere anch'esso gestito in modo separato, prevedendo una propria estensione aggiuntiva al codice EER 160801, comunque diversa da quelle già individuate per le altri polveri (PT da terzi, PP prodotta o PO omogenea);*
- 4. ai rifiuti prodotti dall'attività R12 che cambiano la propria natura rispetto al rifiuto in ingresso (es.: involucro metallico ferroso, sonda lambda, selezionati dal rifiuto 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino, tranne 160807) dovrà essere assegnato il relativo codice EER del capitolo 19;*
- 5. revisionare il “Manuale Operativo di Gestione dell'impianto” per tutto quanto in contrasto con le succitate prescrizioni e presentare il suddetto documento revisionato, entro 30 gg dal rilascio dell'atto.”*

Ritenuto pertanto che l'operazione R12 (separazione/macinazione) effettuata sul catalizzatore modifichi la natura del rifiuto limitatamente alle parti relative a involucro ferroso e sonda lambda alle quali è necessario assegnare il codice EER 19, mentre non modifica la natura del rifiuto costituito dal catalizzatore vero e proprio, che pertanto manterrà il codice EER 160801;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 9518 del 27.06.2016

1. Planimetria Lay-Out Rifiuti, scala 1:100, datata Giugno 2016, a firma del Dr. R. Bassissi;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Tecnico competente in acustica Dr. R. Bassissi;
3. Procedura per il controllo radiometrico dei carichi di materiali metallici e altri materiali effettuato con strumentazione portatile, Rev. 2 del 14.06.2016, a firma del legale rappresentante e dell'EQ ing. Pastremoli

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Impianti in data 27.10.2016;

Acquisiti al PGFC n. 14691 del 06.10.2016, i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/11 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Evidenziato che la modifica in esame comporta l'eliminazione dei rifiuti avviati esclusivamente a all'operazione di messa in riserva R13 e la conseguente modifica dei quantitativi di rifiuti avviati all'operazione di recupero R12 e, che pertanto si rende necessario aggiornare l'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03;

Considerato che tale delibera agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A prevede, tra l'altro, che per l'operazione di recupero R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

- $2.150 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 25.800,00$ (per l'operazione **R12**, importo **minimo** pari a **75.000,00 €**);

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore del nuovo beneficiario Arpae per l'esercizio dell'impianto in oggetto, dovrà essere adeguato al minimo previsto, e che pertanto l'importo da richiedersi è complessivamente pari a **€ 75.000,00**;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la D.G.R. n. 1991/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di modificare** l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. n. 45055/15, alla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** relativamente all'impianto sito in Comune di **Longiano – Via Pio La Torre n. 28**, come di seguito riportato;
- 2) **di approvare** l'**Allegato A** e l'**Allegato B** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto e del D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. n. 45055/15;

- 3) **di dare atto** che l'**Allegato A e l'Allegato B alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati** del D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. n. 45055/15;
- 4) **di dare atto** che gli elaborati progettuali elencati in premessa ai punti 1 e 3 aggiornano e sostituiscono i medesimi elaborati precedentemente presentati;
- 5) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto e a volturata al nuovo Ente beneficiario. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 75.000,00**.
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
 - f) **in ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza delle predette comunicazioni;**
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce parte integrante dell'autorizzazione D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. n. 45055/15, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 7) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8) **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;

- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 9) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
 - 10) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, all'Unità Emissioni in Atmosfera, Reti, Energia, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Longiano, ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Longiano – via Pio La Torre n. 28**, alle seguenti prescrizioni:

- 1) entro **30 giorni** dalla data di ricevimento del presente atto dovrà essere trasmesso il “Manuale Operativo di Gestione dell'impianto” revisionato per tutto quanto in contrasto con le prescrizioni riportate nei seguenti punti da 3 a 6;
- 2) i codici EER in ingresso al suddetto impianto, le operazioni di recupero e i quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	160801 <i>catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) SOLIDO INTERO</i>	R13-R12	70 t	1.900 t/a
B	160801 <i>catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) SOLIDO POLVERULENTO</i>	R13-R12	24 t	250 t/a

- 3) i rifiuti trattati nelle due linee del lay-out descritto devono essere mantenuti separati in tutte le fasi del processo di lavorazione e gestiti secondo le modalità previste dal paragrafo § 2.3 del “Manuale Operativo di Gestione dell'impianto”;
- 4) a mezzo lotti numerati e individuati da colori diversi, dovrà essere garantita la separazione durante la macinazione nel mulino, dei rifiuti monolitici ceramici prodotti in proprio dal disassemblaggio delle codice EER 160801 (solido n.p.), dal rifiuto EER 160801 “*catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)*” con stato fisico polverulento e ritirato da terzi;
- 5) il rifiuto polverulento ottenuto dagli impianti di abbattimento (filtri a maniche e a cartucce), dovrà essere anch'esso gestito in modo separato, prevedendo una propria estensione aggiuntiva al codice EER 160801, comunque diversa da quelle già individuate per le altri polveri (PT da terzi, PP prodotta o PO omogenea);
- 6) ai rifiuti prodotti dall'attività R12 che cambiano la propria natura rispetto al rifiuto in ingresso (es.: involucro metallico ferroso, sonda lambda, selezionati dal rifiuto 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino, tranne 160807) dovrà essere assegnato il relativo codice EER del capitolo 19;
- 7) i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- 8) l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel **Manuale operativo di gestione dell'impianto** richiesto al punto 1 sopra riportato, nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici **settori**, così come individuati nell'Elaborato grafico “**Tav. P.6 – Planimetria lay-out rifiuti**” acquisito al PGFC n. 9518 del 27.06.2016;
- 9) il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
- 10) il materiale ottenuto dalle lavorazioni dei rifiuti non potrà essere considerato materia prima seconda (MPS). Lo stesso resta pertanto sottoposto alla normativa sui rifiuti;

- 11) non essendo stato previsto nessun tipo di trattamento per le acque meteoriche di dilavamento ricadenti nel piazzale esterno, è vietato stoccare sullo stesso qualsiasi tipo di rifiuto;
- 12) tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso;
- 13) le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore (es. area di conferimento, area stoccaggio catalizzatori selezionati, ecc.) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
- 14) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa;
- 15) il Gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- 16) dovrà essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
- 17) qualora nel corso dell'attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti si verificassero inconvenienti connessi con la gestione dei rifiuti stessi, la ditta dovrà tempestivamente comunicare l'accaduto agli Enti di controllo;
- 18) l'impianto dovrà essere sottoposto a pulizie periodiche ed accurate;
- 19) dovrà essere mantenuta l'integrità delle pavimentazioni interne ed esterne. Qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati i requisiti ottimali di esercizio nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto;
- 20) è vietato lo stoccaggio di rifiuti sfusi nell'azienda;
- 21) nel caso vi siano modifiche che incidano sull'assetto acustico dell'attività, ad esempio ulteriori sorgenti disturbanti all'esterno e/o modifiche al lay-out di lavorazione dell'attività, che comportino una significativa variazione dell'impatto acustico nei confronti dei recettori sensibili rispetto a quanto descritto nella Relazione denominata *Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale* citata al punto 2) della premessa narrativa del D.P.P. n. 128 del 14.05.2015, prot. n. 45055/15, dovrà essere preventivamente predisposta una nuova valutazione di impatto acustico atta a descrivere e valutare la nuova situazione. Tale nuova valutazione dovrà essere presentata all'Unità Impianti di Arpae-SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Longiano 60 giorni prima dell'inizio dell'attività sopraccitata;
- 22) il controllo radiometrico dovrà essere effettuato attenendosi a quanto previsto nella Relazione presentata a firma dell'esperto qualificato, denominata *Procedura per il controllo radiometrico dei carichi di materiali metallici e altri materiali effettuato con strumentazione portatile* acquisita al PGFC n. 9518 del 27.06.2016;
- 23) deve essere rispettato quant'altro disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
- 24) alla **cessazione dell'attività**, la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito secondo le indicazioni fornite al Capitolo *"Piano di ripristino"* del Manuale operativo di gestione dell'impianto richiesto al punto 1 sopra riportato. In particolare, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato B all'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dalla Provincia di Forlì-Cesena con Decreto del Presidente n. 128 del 14/05/15 prot. n. 45055/15. L'istanza di modifica in oggetto riguarda quanto di seguito indicato:

- inserimento della operazione di macinazione della polvere ceramica mediante l'impiego di un mulino - le polveri prodotte dalla macinazione saranno captate, aspirate e convogliate alla emissione esistente E2 "stoccaggio involucri metallici" che quindi assumerà la denominazione "macinazione e stoccaggio involucri metallici", senza ulteriori modifiche ai parametri autorizzati (portata, durata, altezza, sezione e impianto di abbattimento);
- emissione E1 "apertura marmitte catalitiche esaurite" – è prevista una diversa organizzazione del sistema di apertura dei catalizzatori esauriti, mediante l'impiego di una sola delle due cesoie attualmente presenti, la quale verrà affiancata da una pressa a ganasce contrapposte servita da due operatori; al diverso assetto logistico degli impianti corrisponderà una modifica delle canalizzazioni dei sistemi di aspirazione, senza ulteriori modifiche ai parametri autorizzati (portata, durata, altezza, sezione e impianto di abbattimento).

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 26/05/2016 ha rinviato la pratica al fine di acquisire apposita documentazione integrativa in materia di gestione rifiuti, di emissioni in atmosfera e di acustica.

Con nota inviata a mezzo PEC in data 01/06/2016, PGFC/2016/8301, è stata trasmessa alla Ditta apposita richiesta di integrazioni, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa per la trasmissione della documentazione richiesta.

In data 27/06/2016 con nota PGFC/2016/9518, la Ditta ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/08/2016, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 apertura marmitte catalitiche esaurite – ritenute non significative le modifiche apportate al layout, si confermano i valori limite e le prescrizioni contenuti nella autorizzazione vigente;

Emissione E2 macinazione e stoccaggio involucri metallici – considerato che l'inserimento del mulino di macinazione della polvere ceramica non apporterà una modifica qualitativa degli inquinanti prodotti, si confermano i valori limite e le prescrizioni contenuti nella autorizzazione vigente. La Ditta dovrà comunicare la messa in esercizio e dovrà effettuare i controlli di messa a regime. Successivamente, i controlli alla emissione dovranno avere una periodicità almeno annuale.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 30/08/2016 ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione del quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato con la corretta indicazione di entrambe le attività di macinazione e di stoccaggio involucri metallici, le cui emissioni vengono convogliate al punto di emissione E2.

Con PEC del 29/09/16, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2016/14377 del 30/09/16, la Ditta ha trasmesso il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato come sopra indicato.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 26/05/2016 e del 30/08/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione,

conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 27/11/2014, prot. Prov. n. 108911/14 e 108914/14, come modificata con l'istanza del 13/04/2016 PGFC/2016/5248 e successive integrazioni, per la modifica in oggetto.

C. **EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (< 35 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. **EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di recupero rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – APERTURA MARMITTE CATALITICHE ESAURITE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc
Cobalto e suoi composti espressi come Co + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e cuoi composti espressi come Mn + Palladio e suoi composti espressi come Pd + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Platino e suoi composti espressi come Pt + Rame e suoi composti espressi come Cu + Rodio e suoi composti espressi come Rh + Selenio e suoi composti espressi come Se + Vanadio e suoi composti espressi come V	4,5 mg/Nmc
di cui:	
Cobalto e suoi composti espressi come Co	0,9 mg/Nmc
Selenio e suoi composti espressi come Se + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – MACINAZIONE E STOCCAGGIO INVOLUCRI METALLICI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc
Cobalto e suoi composti espressi come Co + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e cuoi composti espressi come Mn + Palladio e suoi composti espressi come Pd + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Platino e suoi composti espressi come Pt + Rame e	4,5 mg/Nmc

suoi composti espressi come Cu + Rodio e suoi composti espressi come Rh + Selenio e suoi composti espressi come Se + Vanadio e suoi composti espressi come V	
di cui:	
Cobalto e suoi composti espressi come Co	0,9 mg/Nmc
Selenio e suoi composti espressi come Se + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla **messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Longiano, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti **di cui alla emissione modificata N. 2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla emissione modificata N. 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1 e N. 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.